



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 36/TFT del 31 gennaio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 27 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 174

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella, avv. F. Mottola, avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

Proc.5639/62pfi19-20/MS/CS/ep del 31.10.2019 (Campionato Allievi U17 provinciali CE.)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marco Chirico n. 12.09.1990, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società A.s.d. Pilade Bronzetti per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, e 61 commi 1 e 5, delle NOIF; calciatori: Samuele Chirico n.28.07.2003 (gare del 12.12.2018 e 15.12.2018); Sabato Manzo, n. 01.02.2002 (gara del 13.01.2019); Lorenzo Cappiello n.25.06.2003 (gara 13.01.2019) e Cristi Sebastia Munteanu n. 10.12.2003 (gare del 12.12.2018 e 13.01.2019; per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43, delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Felice Galluccio (1 gara) della società A.s.d. Pilade Bronzetti, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Pilade Bronzetti per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il presente procedimento trae origine dal deferimento emesso dalla Procura federale in data 31.10.2019 col quale la Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Pilade Bronzetti, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Felice Galluccio e dal Presidente-dirigente accompagnatore Sig. Marco Chirico con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente

tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Marco Chirico l'omesso tesseramento. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Pilade Bronzetti ed il suo Presidente Sig. Marco Chirico, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, nella quale è comparso il difensore dei predetti, che si è riportato alla memoria. Con tale atto si paventa l'ipotesi di un disallineamento dei dati presso la LND rispetto alla richiesta di tesseramento, che si assume regolarmente consegnata, corredata dai prescritti pagamenti e dai certificati di idoneità sportiva (per completezza di disamina, si osserva che la P.F. ha formulato l'atto di deferimento dando atto che i certificati di idoneità sportiva erano invece esistenti e limitando pertanto l'incolpazione al profilo del mancato tesseramento). In particolare, è stata prodotta agli atti la ricevuta di trasmissione di un telefax datato, 27/02/2019, da cui emergerebbe la trasmissione di tre pagine di imprecisati documenti, la cui prima pagina consisterebbe nella lista dei tesserati della società che, asseritamente, non risultavano invece tali presso gli archivi informatici della Lega. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Chirico Samuele 4 giornate di squalifica; il calciatore Manzo Sabato 2 giornate di squalifica; il calciatore Capiello Lorenzo giornate di squalifica; il calciatore Munteanu Cristi Sabastia 6 giornate di squalifica; per il dirigente Galluccio Felice mesi 2 di inibizione; per il Presidente Chirico Marco la sanzione di mesi 8 di inibizione; per la società A.s.d. Pilade Bronzetti la penalizzazione di punti 4 in classifica ed € 800,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Pilade Bronzetti alla data delle gare oggetto di contestazione (riferita, quest'ultima, al mero mancato tesseramento e non anche all'insussistenza delle prescritte certificazioni di idoneità sportiva, delle quali la stessa Procura Federale ha accertato l'esistenza). Ne consegue l'applicazione delle sanzioni che debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato, dovendosi nella relativa determinazione tener conto, come detto, dell'esistenza delle certificazioni di idoneità sportiva. Sotto il primo profilo, va considerato il nocumento recato alla regolarità delle gare e, ad onta dell'esistenza delle certificazioni mediche, la mancanza di copertura assicurativa dei calciatori. Tenuto conto di quanto sopra, le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Marco Chirico la sanzione della inibizione di mesi (6) sei; ai calciatori: Samuele Chirico la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gara; per Sabato Manzo la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gara, Lorenzo Capiello la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gara; per Cristi Sebastia Munteanu la sanzione della squalifica per (4) quattro giornate di gara; al dirigente accompagnatore sig. Felice Galluccio la sanzione della inibizione di mesi (1) uno; alla società A.s.d. Pilade Bronzetti la penalizzazione di (3) tre punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 175

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella, avv. F. Mottola, avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

Proc.5618/38pfi19-20/MS/CS/ep del 31.10.2019 (Campionato Prov.le di Terza categoria AV).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gennaro Maietta n.7.07.1991, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Avella Calcio, per la violazione degli artt.4, comma 1, e 32, comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Danilo De Palma n. 17.12.1984 (gara del 25.11.2018); Sabatino Maietta n. 2.02.1989 (gara del 25.11.2018), per violazione dell'art.4, commi 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 del C.G.S. vigente, agli artt.39 e 43 delle NOIF; nonché Giuseppe Ruberto n.30.09.1970 (all'epoca de fatti calciatore e nell'occasione dirigente accompagnatore) - gara del 25.11.2018; per violazione dell'art.4, commi 1 del C.G.S., anche in relazione all'art.7, comma 1 dello Statuto Sociale, agli artt.39 e 43 delle NOIF, nonché art.61, comma 1 e 5 delle NOIF per aver svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale della società. La società A.s.d. Avella Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Avella Calcio, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal sig. Giuseppe Ruberto n. 30.09.1970 all'epoca de fatti calciatore e nell'occasione dirigente accompagnatore con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gennaro Maietta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Avella Calcio ed il suo Presidente Sig. Gennaro Maietta non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Danilo De Palma tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Sabatino Maietta tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Ruberto quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Gennaro Maietta la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Avella Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la società Asd Avella Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Gennaro Maietta la sanzione della inibizione di mesi (2) due; ai calciatori: Danilo De Palma e Sabatino Maietta la sanzione della squalifica per (1) una giornata di gara ciascuno, per il

calciatore-dirigente Giuseppe Ruberto la sanzione della squalifica per (2) due giornate di gara: per la società A.s.d. Avella Calcio, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di euro 100,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 169

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella, avv. F. Mottola, avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

Proc.5358/47pfi19-20/MS/CS/ep del 28.10.2019 (Campionato Giovanissimi U15 provinciali NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luigi Sasso n.1.05.1943, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Campagnano Calcio, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Maurizio Conte n.26.02.2004, (gara del 11.11.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S. anche in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art 4, commi 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art.43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Ugo Ferrandino (1 gara), della società Asd Campagnano Calcio per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Campagnano Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Campagnano Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Ugo Ferrandino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Luigi Sasso l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Campagnano Calcio ed il suo presidente Sig. Luigi Sasso, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Maurizio Conte tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ugo Ferrandino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Luigi Sasso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Campagnano Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Campagnano Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque,

non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare parzialmente le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Luigi Sasso la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; al calciatore Maurizio Conte la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gara; al sig. Ugo Ferrandino la sanzione dell'inibizione di mesi (3) tre; alla società Asd Campagnano Calcio la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 176

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella, avv. F. Mottola, avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

Proc.5634/48pfi19-20/MS/CS/ep del 31.10.2019 (Campionato allievi U17 provinciali SA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ciro Fasano n.20.05.1968, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Cosilinum, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Florin Cristi Timpau n.28.04.2002, (gara del 4.11.2018), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S. anche in relazione all'art.10 comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art 4, commi 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art.43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig.ra Mirella Mazzali (1 gara), della società Asd Atletico Cosilinum per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Cosilinum per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Cosilinum, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale sig.ra Mirella Mazzali con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Ciro Fasano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Atletico Cosilinum ed il suo presidente Sig. Ciro Fasano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Florin Cristi Timpau tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Mirella Mazzali la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Ciro Fasano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Atletico Cosilinum la penalizzazione di punti uno (1) in classifica

ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Atletico Cosilinum alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per Sig. **Ciro Fasano la sanzione della inibizione per mesi (3) tre; al calciatore **Florin Cristi Timpau** la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gara; alla sig.ra **Mirella Mazzali** la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; alla società **Asd Atletico Cosilinum** la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 172

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella, avv. F. Mottola, avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

Proc.5514/61pfi19-20/MS/CS/ep del 30.10.2019 (Camp. giovanissimi U15 provinciali SA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio Della Rocca n.21.01.1969, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Piccolo Stadio, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all’art.39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; calciatore: Luca Virno n.12.02.2005, (gara del 2.12.2018), per violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S. anche in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art 4, commi 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art.43 delle NOIF; La società Asd Piccolo Stadio per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Piccolo Stadio, malgrado non fosse tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Della Rocca l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Piccolo Stadio ed il suo presidente Sig. Antonio Della Rocca, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e

richiedeva per: il calciatore Luca Virno due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Antonio Della Rocca la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Piccolo Stadio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *“per tabulas”* dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Piccolo Stadio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare parzialmente le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per Sig. Antonio Della Rocca Presidente la sanzione della inibizione di mesi (3) tre; al calciatore Luca Virno non luogo a procedere in quanto infraquattordicenne; alla società Asd Piccolo Stadio la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 150,00. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 179

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone, avv. R. Arcella, avv. F. Mottola, avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis.

**Proc.5638/590pfi18-19/MS/CS/ep del 31.10.2019 (Campionato Juniores Regionale).
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Armando Cicalese n.24.05.1962, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Citta di Eboli, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all’art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Julio Michele Orza n.14.07.1999, (gara del 11.12.2017) e Mario Pappacena n. 4.01.2001 (gara 4.12.2017) per violazione dell’art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S. anche in relazione all’art.10 comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art 4, commi 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 e 7 e art.45 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Giuseppe Montoro (2 gare), della società Asd Citta di Eboli per la violazione di cui all’art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Citta di Eboli per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Citta di Eboli, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale sig. Giuseppe Montoro con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del presidente Sig. Armando Cicalese l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale

unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Citta di Eboli ed il suo presidente Sig. Armando Cicalese, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Julio Michele Orza tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Pappacena tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Giuseppe Montoro la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Armando Cicalese la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Citta di Eboli la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Citta di Eboli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Armando Cicalese la sanzione dell'inibizione per mesi (4) quattro, al calciatore: Julio Michele Orza e Mario Pappacena la sanzione della squalifica per (3) tre giornate di gara ciascuno; al sig. Giuseppe Montoro la sanzione della inibizione per mesi (4) quattro, relativamente alla società Asd Citta Di Eboli dispone non luogo a procedere in quanto, la società risulta cessata da tutte le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 171

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. R. Arcella, Avv. I. Simeone, Avv. F. Mottola, Avv. R. Cangiano, dott. G. De Vincentiis

Proc.5487/83pfi19-20/MS/CS/ep del 30.10.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Somma Antonio n.7.11.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società A.p.d. Pimonte 1970, per la violazione dell'art.1bis, comma 1 e 8 comma 9, oggi trasfusi negli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, 41 commi 6,7 e 11 del C.G.S. vigente in relazione all'art.94 ter comma 13 delle NOIF; per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di euro 3.003,00 in favore del sig. Pasquale Matarese nel termine di 30gg dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in merito alla vertenza n.58/78 tra Pasquale Matarese-APD Pimonte 1970 pubblicato sul C.U. 7/2017 riunione del 30.11.2017. (accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.); La società Apd Pimonte 1970 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art6, commi 1 e 2 , in cui risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.

Il presente procedimento trae origine dal lodo arbitrale 58/78 (2017-2018) pronunciato dal Collegio costituito presso la F.I.G.C.-LND (CU 7/2017 del 30/11/2017) sul ricorso del 3.10.2017 del sig. Pasquale MATARESE, allenatore professionista UEFA, col quale questi reclamava il pagamento della

somma di euro 3.000,00 dovutagli dalla APD Pimonte 1970 a saldo del premio di tesseramento annuale pattuito *inter partes*. La comunicazione del lodo avvenne a cura dell'avv. Mattia Iovine, a mezzo pec inoltrata dall'indirizzo mattia.iovine@forotorre.it il 21.02.2018 e ad essa non fece seguito il pagamento nei trenta giorni. Regolare la comunicazione del deferimento e la comunicazione di fissazione dell'odierna udienza, nessuna difesa ha fatto pervenire la parte incolpata. All'odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

per il Presidente Somma Antonio la sanzione di mesi 6 di inibizione; per la società APD Pimonte 1970 la sanzione dell'ammenda di € 1000,00 di ammenda e punti due di penalizzazione in classifica. Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare emerga *ex actis*, risultando acquisito agli atti sia il lodo che la comunicazione che costituisce *dies a quo* ai fini del computo del termine per l'adempimento. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 31, comma 1, commi 6,7 ed 11 del CGS, la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia costituisce illecito amministrativo. Più nello specifico, i commi 6 e 7 della stessa norma prevedono che *"Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche"* (comma 6), mentre il comma successivo dispone che *"I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi"*. La ratio di norme di siffatta severità va ricercata nell'esigenza di tutela particolarmente pregnante dei diritti economici degli operatori sportivi, vincolati alla procedura arbitrale ed inibiti al ricorso all'attività giurisdizionale ordinaria, anche in via esecutiva, donde la necessità di misure particolarmente rigorose nei confronti di chi si renda inadempiente. In applicazione di tali norme, va ritenuta la responsabilità della società (in relazione all'art. 8 CGS) e della persona del presidente (in relazione all'art. 9) e le sanzioni vanno pertanto irrogate come da dispositivo. La soc. ASD Pimonte 1970 risulta cessata da tutte le attività il 31.10.2019, di tal che va pronunciato il non luogo a provvedere nei confronti della stessa. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere il presidente Somma Antonio responsabile delle violazioni a lui ascritte e di applicare allo stesso la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; dichiara il non luogo a provvedere nei confronti dell'ASD Pimonte 1970. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 31 gennaio 2020.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli